REGOLAMENTO (CEE) N. 832/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2330/87 recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 della Commissione (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88 (6), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 della Commissione (8),

considerando che per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 (10), le condizioni generali di mobilitazione nella Comunità dei prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione (11); che le modalità di applicazione specifiche figurano nel regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (12);

considerando che le nuove modalità di mobilitazione comportano l'applicazione di restituzioni all'esportazione; che in caso di fornitura al porto d'imbarco, il periodo inizialmente fissato per l'esecuzione della fornitura in certi casi può essere prorogato per ragioni estranee alla responsabilità dell'operatore comunitario incaricato per ragioni estranee alla responsabilità dell'operatore comunitario incaricato di fornire i prodotti con il conseguente superamento del termine di 60 giorni, fra il momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e l'uscita dal territorio doganale comunitario, previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (13); che, per evitare le conseguenze negative, sul piano giuridico, di questo superamento, che risulterebbero ingiustificate rispetto agli obiettivi perseguiti nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario, occorre non applicare il termine dei 60 giorni in questo caso particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2330/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*), la restituzione all'esportazione versata all'operatore, o eventualmente il prelievo riscosso all'esportazione, corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto che stabilisce le condizioni relative ad un'operazione di aiuto alimentare (rubrica n. 25).

Nel caso di una fornitura al porto d'imbarco, non si applica il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

(*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta degli interessati, esso è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1987.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(6) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.
(7) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(8) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.
(9) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(10) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.
(11) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
(12) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56.
(13) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente